

ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE – PROVINCIA DI PORDENONE

STATUTO

Titolo 1° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

- 1) E' costituita l'organizzazione di volontariato ex Legge 266/1991 denominata "ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE - PROVINCIA DI PORDENONE", in sigla "AFDS PORDENONE" e nel seguito indicata come Associazione.
- 2) Essa ha sede legale in Spilimbergo (PN), via Marconi n. 16 e può istituire sedi secondarie, uffici e recapiti distaccati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia.
- 3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

CARATTERE E SCOPO ASSOCIATIVO

- 1) L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti; è estranea ad ogni attività politico-partitica, è aconfessionale e non ha scopo di lucro.
- 2) Essa opera nella Regione Friuli Venezia Giulia ed in particolare nel territorio della Provincia di Pordenone.
- 3) La struttura e l'organizzazione dell'Associazione sono democratici, basate su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.
- 4) L'Associazione si ispira ai principi della legge sul volontariato, Legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie anche alle previsioni normative dalla L.R. F.V.G. 23/2012. Per il conseguimento dei propri scopi specifici, l'Associazione fa inoltre riferimento alla Legge 219/05 e relativi decreti attuativi.
- 5) L'Associazione aderisce alla FIDAS "Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue" e si riserva la possibilità di aderire ad altre federazioni regionali e nazionali, aventi finalità analoghe.

Art. 3

OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) L'Associazione promuove nella Provincia di Pordenone la formazione di una diffusa "coscienza trasfusionale", per far sì che ogni cittadino senta il dovere, umano e civile, di aderire alla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue o dei suoi componenti.
- 2) Svolge inoltre attività promozionale nel campo dell'educazione sanitaria, sociale e culturale a favore dei soci e della popolazione.
- 3) Promuove, coordina e disciplina l'attività delle proprie Sezioni.
- 4) Indirizza l'attività di donazione dei propri soci, in adesione ai programmi nazionali, regionali e locali finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza ematica.
- 5) Valorizza la figura morale del donatore e la tutela nell'esercizio della sua funzione.
- 6) Per la concreta realizzazione degli scopi statutari e delle attività ad essi collegate può organizzare le attività di informazione e di formazione sul dono del sangue ed emocomponenti che ritiene più idonee, impegnandosi anche, nel caso di attività di formazione svolte all'interno degli Istituti scolastici, ad organizzare in prima persona corsi di aggiornamento per docenti.
- 7) Concorre al conseguimento delle finalità del Servizio Sanitario Nazionale nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
- 8) L'Associazione può altresì compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria od utile, quali: accettare donazioni e legati, acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, compiere ogni altra operazione, atto o contratto necessari per il conseguimento delle finalità statutarie.

- 9) L'Associazione può stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'Associazione è sorta.
- 10) Inoltre, in occasione di feste, celebrazioni, ricorrenze, giornate ed eventi particolari, campagne di sensibilizzazione, l'Associazione può occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.
- 11) È fatto divieto all'Associazione svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Titolo 2° RISORSE

Art. 4 PATRIMONIO E ENTRATE

- 1) L'Associazione impiega il suo patrimonio per il raggiungimento delle proprie finalità.
- 2) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo; dai contributi in conto capitale da parte di enti pubblici; dagli avanzi netti di gestione.
- 3) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
 - b) contributi di enti pubblici, donazioni di enti privati e persone fisiche;
 - c) redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - d) introiti realizzati nello svolgimento della sue attività.
- 4) Tutti i beni mobili e immobili sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
- 5) I beni mobili appartenenti alle Sezioni rimangono nell'esclusiva disponibilità delle Sezioni stesse, alle quali spetta il compito di gestirli, con la supervisione del Consiglio Direttivo Provinciale.

Titolo 3° SOCI

Art. 5 AMMISSIONE

- 1) Sono ammesse a far parte dell'Associazione attraverso le Sezioni periferiche tutte le persone fisiche che siano interessate alle finalità dell'Associazione, purché si impegnino a osservare lo Statuto sociale e siano in regola con i doveri degli aderenti.
- 2) La partecipazione all'Associazione è strettamente personale ed è intrasmissibile a qualunque titolo.
- 3) Sono previste due categorie di soci:
 - a) soci donatori: sono coloro che, dichiarati dalle competenti autorità sanitarie fisicamente idonei, effettuano almeno una donazione di sangue e/o emocomponenti;
 - b) soci onorari: sono gli ex soci donatori, impossibilitati a donare in modo definitivo per motivi di salute o di età, che non manifestano in modo esplicito la volontà di recedere dall'Associazione.
- 4) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 5) La qualità di socio si acquista presentando al Consiglio Direttivo Provinciale domanda di ammissione. La domanda viene valutata dal Consiglio Direttivo Provinciale, il quale si pronuncia per l'accoglimento o per il rigetto. Nel caso di accoglimento la qualifica di associato viene assunta sin dalla data di presentazione della domanda. Qualora, invece, il Consiglio Direttivo Provinciale rigetti la domanda, il soggetto istante può, entro trenta giorni dal ricevimento del rigetto, ricorrere al Collegio dei Probiviri.
- 6) La qualità di socio si perde per decesso, oppure per recesso dell'interessato, che deve essere notificato per iscritto al Consiglio Direttivo Provinciale.
- 7) Il Consiglio Direttivo Provinciale può altresì deliberare l'esclusione del socio per gravi motivi, quali:
 - a) inosservanza delle disposizioni statutarie o degli Organi sociali;
 - b) interdizione o condanna del socio per reati comportanti la limitazione della libertà personale ad eccezione di quelli di natura colposa;
 - c) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;

- d) per i soli soci donatori, sospensione non giustificata dell'attività trasfusionale.
- 8) L'adozione di qualsiasi provvedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni dal suo ricevimento al Collegio dei Probiviri, che delibera in modo inappellabile e con decisione immediatamente efficace.

Art. 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- 1) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.
- 2) In particolare tutti i soci hanno i seguenti diritti:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare alle assemblee nell'ambito della propria Sezione di appartenenza, esercitando il potere di voto;
 - c) accedere a tutte le cariche associative;
 - d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;
 - e) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento approvato.
- 3) I soci si impegnano nell'interesse comune, secondo le proprie possibilità, a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone e a partecipare alle varie iniziative rispettando le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti approvati.
- 4) In particolare i soci hanno il dovere di:
 - a) svolgere la propria attività a titolo personale, volontario e pertanto gratuito. Le prestazioni dei soci in ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, e di ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale;
 - b) mantenere un comportamento improntato alla correttezza e buona fede, lealtà e onestà verso gli altri associati e quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa, nonché all'esterno dell'Associazione;
 - c) inoltre i soci donatori, se non impediti da ragioni oggettive, sono tenuti ad effettuare le donazioni di sangue periodiche, seguendo le indicazioni fornite dall'Associazione.

Art. 7

SANZIONI DISCIPLINARI

- 1) I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati, valutata la gravità dei fatti, sono:
 - a) il richiamo verbale o scritto;
 - b) la censura;
 - c) la sospensione temporanea;
 - d) l'espulsione dall'Associazione.
- 2) Il Consiglio Direttivo Provinciale giudica e adotta i provvedimenti di natura disciplinare previsti sui fatti, atti o comportamenti comunque contrari alle norme di Statuto e in base ai regolamenti approvati dall'Associazione.

Titolo 4°

STRUTTURA E ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 8

STRUTTURA ASSOCIATIVA

- 1) L'Associazione si articola su due livelli, ciascuno dotato di propri Organi direttivi:
 - a) la Sede Provinciale, ovvero l'insieme di tutte le Sezioni territoriali;
 - b) le Sezioni territoriali, ovvero l'insieme di tutti i soci che costituiscono una Sezione sulla base di un elemento distintivo (zona geografica, professione, azienda, istituto scolastico, ecc...).
- 2) Le Sezioni sono raggruppate in Zone, la cui entità e composizione è determinata dal Consiglio Direttivo Provinciale in base alle esigenze organizzative e funzionali.

Art. 9
GRUPPO GIOVANI AFDS PORDENONE

- 1) Nell'ambito dell'Associazione è istituito il Gruppo Giovani AFDS Pordenone, composto da tutti i soci di età inferiore ai 28 anni.
- 2) Il Gruppo Giovani ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue, in particolare tra le giovani generazioni, e di incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani alla vita dell'Associazione.
- 3) Le norme di funzionamento del Gruppo Giovani vengono definite da apposito regolamento interno, proposto dal Gruppo stesso e approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale.
- 4) Tutte le Sezioni sono tenute ad indicare un proprio Rappresentante Giovani, con le modalità fissate dal regolamento, in modo tale che l'insieme di tutti i Rappresentanti Giovani così nominati costituiscono il Gruppo di Coordinamento Giovani.
- 5) Il Gruppo Giovani, nei modi fissati dal regolamento, elegge il Coordinatore Provinciale Giovani che, tra l'altro, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale e alle Assemblee Provinciali.
- 6) Il Gruppo Giovani collabora, nei vari livelli associativi, al conseguimento degli scopi dell'Associazione. In particolare sviluppa, di norma in modo autonomo, iniziative promozionali e/o formative che, per modalità di proposta e temi di interesse, siano rivolte specificatamente al mondo giovanile.

Art. 10
CARICHE ASSOCIATIVE

- 1) Tutti gli Organi e gli incarichi associativi previsti dallo Statuto, sia provinciali che sezionali, hanno la durata di quattro anni.
- 2) Le elezioni delle cariche sociali sono effettuate secondo modalità previste dal Regolamento approvato dall'Assemblea Provinciale.
- 3) Le cariche di Presidente provinciale e di Presidente di Sezione non possono essere ricoperte dalle stesse persone per più di tre mandati consecutivi.
- 4) Sono tra loro incompatibili le cariche di Presidente provinciale e Presidente di Sezione.
- 5) Tutte le cariche assunte in seno all'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, come disciplinate dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea Provinciale.

Parte I
SEDE PROVINCIALE

Art. 11
ORGANI PROVINCIALI

- 1) Sono Organi provinciali dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Provinciale;
 - b) il Consiglio Direttivo Provinciale;
 - c) il Presidente;
 - d) la Consulta dei Rappresentanti di Zona;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 12
ASSEMBLEA PROVINCIALE

- 1) L'Assemblea Provinciale è l'organo superiore dell'Associazione.
- 2) L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti delle Sezioni e dai Rappresentanti dei Donatori delle Sezioni.
- 3) Alle sedute dell'Assemblea Provinciale partecipano di diritto i soci che rivestono incarichi negli Organi federali cui l'Associazione aderisce.
- 4) L'Assemblea Provinciale si riunisce nella sede sociale o in altro luogo della provincia di Pordenone, in forma ordinaria o straordinaria. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del Rendiconto, e ogniqualvolta il Presidente, o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale, o almeno un terzo dei Presidenti di Sezione ne ravvisino la necessità.

- 5) La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano. L'awiso di convocazione, oltre a essere affisso presso la sede sociale, dovrà essere inviato per iscritto, con qualunque mezzo possibile, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e dovrà contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.
- 6) In caso di impedimento, i componenti dell'Assemblea possono delegare un altro membro del proprio Consiglio Direttivo di Sezione.
- 7) Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 8) L'Assemblea delibera validamente a maggioranza di voti dei presenti. Tuttavia per le modifiche allo Statuto dell'Associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto.
- 9) Sono compiti dell'Assemblea Provinciale ordinaria:
 - a) l'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale, dei Revisori dei Conti e dei Probitivi;
 - b) l'approvazione della Relazione Morale, del Rendiconto economico e finanziario consuntivo e del Bilancio di previsione;
 - c) la delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d) l'approvazione dei vari regolamenti interni e delle relative modifiche.
- 10) Sono compiti dell'Assemblea Provinciale straordinaria:
 - a) la modifica dello Statuto;
 - b) lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

- 1) Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da 5 a 11 membri.
- 2) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare gli indirizzi presi dall'Assemblea Provinciale.
- 3) Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.
- 4) In caso di dimissioni o decadenza anticipata dei singoli membri del Consiglio Direttivo Provinciale, si procede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti, in base al numero dei voti ricevuti. Il membro così nominato rimarrà in carica sino al successivo rinnovo del Consiglio Direttivo.
- 5) Ogni membro ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente; non è ammesso il voto per delega.
- 6) Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge, al suo interno, il Presidente dell'Associazione, due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere.
- 7) In particolare, il Consiglio Direttivo Provinciale:
 - a) autorizza le spese ed amministra il patrimonio associativo, tenendo conto dei vincoli statuari;
 - b) autorizza i rimborsi spesa ai volontari, sulla base di apposito regolamento approvato dall'Assemblea;
 - c) delibera l'ammissione ed eventuali provvedimenti di esclusione dei soci;
 - d) adotta la Relazione Morale predisposta dal Presidente e predispone il Rendiconto economico e finanziario ed il Bilancio di previsione;
 - e) partecipa di diritto alle Assemblee Provinciali;
 - f) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea Provinciale;
 - g) istituisce e nomina le commissioni ed i gruppi di lavoro a carattere provinciale e conferisce eventuali incarichi particolari in ambito associativo;
 - h) delibera l'eventuale assunzione di personale e il conferimento di mandati professionali;
 - i) scioglie i Consigli Direttivi di Sezione in caso di mancato funzionamento o per violazione delle norme statutarie;
 - j) autorizza, avendone ravvisata l'opportunità e sentito il parere delle Sezioni interessate, la costituzione di nuove Sezioni, approvandone la denominazione;
 - k) nomina, in caso di necessità, i commissari straordinari nelle Sezioni scegliendoli tra i soci dell'Associazione, il mandato dei quali avrà la durata massima di sei mesi.

Art. 14
PRESIDENTE

- 1) Il Presidente dell'Associazione:
 - a) è il legale rappresentante dell'Associazione e cura l'osservanza dello Statuto;
 - b) rappresenta l'amministrazione dell'Associazione e ne firma gli atti;
 - c) sta per essa in giudizio;
 - d) convoca e presiede l'Assemblea Provinciale;
 - e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale assegnando ai componenti lo studio dei problemi sui quali il Consiglio stesso deve deliberare, e propone gli argomenti da trattare;
 - f) in accordo con il Coordinatore, convoca e presiede riunioni congiunte del Consiglio Direttivo Provinciale e della Consulta dei Rappresentanti di Zona;
 - g) stipula e sottoscrive le convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo Provinciale;
 - h) eroga le somme per le spese;
 - i) dà i pareri richiesti dalle autorità competenti;
 - j) sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale dell'Associazione;
 - k) designa il Vicepresidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 15
CONSULTA DEI RAPPRESENTANTI DI ZONA

- 1) La Consulta dei Rappresentanti di Zona è formata da un membro per ogni Zona costituita secondo l'art. 8, punto 2.
- 2) Ciascun membro è eletto dai Presidenti e Rappresentanti dei Donatori delle Sezioni che compongono la Zona.
- 3) I componenti della Consulta dei Rappresentanti di Zona partecipano di diritto ma senza voto alle Assemblee provinciali.
- 4) In caso di dimissioni o decadenza anticipata dei singoli membri, le Sezioni delle Zone interessate provvederanno alla elezione di un nuovo rappresentante, che rimarrà in carica sino al successivo rinnovo della Consulta.
- 5) Ciascun membro, nell'ambito della propria Zona, ha il compito di:
 - a) favorire le relazioni istituzionali tra gli Organi centrali e le Sezioni;
 - b) operare per lo sviluppo dei rapporti tra le Sezioni, sostenendo e proponendo iniziative a carattere intersezionale.
- 6) In forma collegiale, la Consulta dei Rappresentanti di Zona ha il compito di:
 - a) favorire la coesione tra le varie componenti associative;
 - b) effettuare analisi, confronti e sintesi sulla situazione associativa sussistente nelle varie Zone;
 - c) proporre idee ed iniziative al Consiglio Direttivo Provinciale, il quale può demandare alla stessa Consulta il compito di svilupparle e renderle operative.
 - d) recepire, condividere e collaborare alla realizzazione dei progetti adottati dagli Organi provinciali dell'Associazione.
- 7) La Consulta elegge al suo interno un Coordinatore che, tra l'altro, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 16
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione ha il compito di controllare la gestione contabile, in relazione alle norme di legge e di Statuto e di riferirne all'Assemblea.
- 2) Predispone la relazione al Rendiconto economico e finanziario presentato dal Consiglio Direttivo Provinciale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 3) Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale, senza diritto di voto.
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che possono essere scelti anche tra i non soci. Esso elegge al suo interno un Presidente.

Art. 17
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1) Il Collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare su tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi. Giudica inoltre sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo Provinciale e contro i quali è ammesso il ricorso entro il termine di trenta giorni.
- 2) Inoltre giudica inoppugnabilmente sui conflitti che possono verificarsi tra i Presidenti di Sezione e tra questi e il Consiglio Direttivo Provinciale dell'Associazione.
- 3) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che possono essere scelti anche tra i non soci. Esso elegge al suo interno un Presidente.

Art. 18
SEGRETARIO E TESORIERE

- 1) Il Segretario gestisce l'ufficio di segreteria e in particolare la tenuta dell'archivio dei donatori.
- 2) Il Tesoriere tiene invece la gestione della tesoreria dell'Associazione.
- 3) I compiti del Segretario e del Tesoriere sono definiti nel Regolamento.
- 4) Gli incarichi di Segretario provinciale e Tesoriere possono essere assegnati alla stessa persona.

Parte II
STRUTTURA TERRITORIALE

Art. 19
ORGANI DELLE SEZIONI

- 1) Sono Organi della Sezione:
 - a) l'Assemblea di Sezione;
 - b) il Consiglio Direttivo di Sezione;
 - c) la Giunta Esecutiva;
 - d) il Presidente;
 - e) il Revisore dei Conti di Sezione.

Art. 20
ASSEMBLEA DI SEZIONE

- 1) L'Assemblea di Sezione è composta da tutti gli associati della Sezione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
- 2) L'Assemblea di Sezione si riunisce presso la sede sociale, o in altro luogo della provincia di Pordenone. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione dei Rendiconti consuntivi e preventivi, e ogniqualvolta il Presidente di Sezione, o almeno la metà + 1 dei membri del Consiglio Direttivo di Sezione, o almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ne ravvisino l'opportunità.
- 3) La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente di Sezione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. L'avviso di convocazione, oltre a essere affisso presso la sede sociale, dovrà essere inviato per iscritto, con qualunque mezzo possibile, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e dovrà contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.
- 4) In caso di impedimento, ciascun socio può delegare un altro componente della propria Sezione a rappresentarlo in Assemblea. Ogni partecipante all'Assemblea può esercitare una sola delega.
- 5) Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 6) L'Assemblea delibera validamente, a maggioranza dei voti dei presenti.
- 7) Sono compiti dell'Assemblea di Sezione:
 - a) L'elezione del Consiglio Direttivo di Sezione e del Revisore dei Conti;
 - b) l'approvazione della Relazione Morale, del Rendiconto economico e finanziario e Bilancio di previsione della Sezione;
 - c) la delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 21
CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE

- 1) Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da almeno 5 membri nominati dall'Assemblea di Sezione, compreso il Presidente.
- 2) Il Consiglio Direttivo di Sezione assicura la direzione e il funzionamento della Sezione, rispetto alla quale è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso opera in base al presente Statuto e provvede ad attuare gli indirizzi dell'Assemblea di Sezione.
- 3) Si riunisce su richiesta del Presidente o dalla maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.
- 4) In caso di dimissioni o decadenza anticipata dei singoli membri del Consiglio Direttivo di Sezione, si procede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti, in base al numero dei voti ricevuti. Il membro così nominato rimarrà in carica sino al successivo rinnovo della Consiglio.
- 5) Ogni membro ha diritto a un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente; non è ammesso il voto per delega.
- 6) Il Consiglio Direttivo di Sezione elegge, al suo interno, il Presidente di Sezione, il Vicepresidente, il Rappresentante dei Donatori.
- 7) In particolare, il Consiglio Direttivo di Sezione:
 - a) collabora con il Presidente nell'attuazione dei programmi della Sezione e nella gestione dei rapporti con i soci;
 - b) approva le spese ed amministra il patrimonio di pertinenza della Sezione, tenendo conto dei vincoli previsti dallo Statuto;
 - c) autorizza i rimborsi spesa ai Volontari della Sezione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'Assemblea Provinciale;
 - d) adotta la Relazione Morale predisposta dal Presidente e predispone il Rendiconto economico e finanziario ed il Bilancio di previsione;
 - e) stabilisce la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea di Sezione;
 - f) conferisce eventuali incarichi particolari in ambito di Sezione.
- 8) Il Consiglio Direttivo di Sezione può deferire al Consiglio Direttivo Provinciale dell'Associazione ogni caso disciplinare che coinvolga la Sezione stessa.

Art. 22
GIUNTA ESECUTIVA DI SEZIONE

- 1) La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente di Sezione, dal Vicepresidente, dal Rappresentante dei Donatori, assistita dal Segretario di Sezione.
- 2) La Giunta Esecutiva:
 - a) delibera in via d'urgenza su tutte le materie di competenza della Sezione, salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento;
 - b) collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 23
PRESIDENTE DI SEZIONE

- 1) Il Presidente di Sezione:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea di Sezione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - c) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
 - d) attende alle regolarità delle chiamate degli associati alle donazioni di sangue;
 - e) sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale della Sezione;
 - f) è responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati dalla Sezione, in base alle vigenti normative in materia;
 - g) eroga le somme per le spese.
- 2) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua assenza e collabora al buon andamento della Sezione.

Art. 24
REVISORE DEI CONTI DI SEZIONE

- 1) Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare la gestione contabile della Sezione.
- 2) Predisporre una relazione al Rendiconto economico e finanziario approvato dal Consiglio di Sezione da sottoporre all'Assemblea di Sezione

Art. 25
RAPPRESENTANTE DEI DONATORI

- 1) Il Rappresentante dei Donatori mantiene i contatti con i donatori e porta in Consiglio Direttivo eventuali loro istanze.
- 2) Collabora al buon andamento della Sezione, in particolare per quanto attiene all'attività di donazione.

Art. 26
SEGRETARIO DI SEZIONE

- 1) Il Segretario di Sezione viene nominato dal Consiglio Direttivo di Sezione su proposta del Presidente.
- 2) Il Segretario della Sezione svolge ogni funzione attribuitagli dal Regolamento e dal Consiglio Direttivo di Sezione, nonché quelle conferitagli dal Presidente.

Titolo 5°
RENDICONTI E AVANZI DI GESTIONE

Art. 27
RENDICONTI

- 1) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) I Rendiconti economico finanziari consuntivi e i Rendiconti preventivi dell'Associazione, elaborati dal Consiglio Direttivo Provinciale con le relazioni del Collegio dei Revisori, dovranno essere depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 8 giorni prima dell'Assemblea Provinciale che dovrà approvarli, al fine di consentire a tutti gli associati di prenderne visione. La relativa Assemblea dovrà essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 28
AVANZO DI GESTIONE

- 1) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.
- 2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Titolo 6°
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29
SCIOGLIMENTO DI SEZIONE

- 1) Lo scioglimento della Sezione deve essere deliberato dall'Assemblea di Sezione, con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati della Sezione stessa. Nelle votazioni per lo scioglimento della Sezione non sono ammessi i voti per delega.
- 2) La Sezione può essere altresì sciolta con delibera del Consiglio Direttivo Provinciale nei seguenti casi:
 - a) gravi lesioni del prestigio del sodalizio;
 - b) comprovata inattività per oltre due anni consecutivi;
 - c) gravi infrazioni allo Statuto sociale e ai regolamenti.
- 3) Contro il provvedimento di cui al punto precedente, è ammesso ricorso, entro trenta giorni, da parte del Consiglio Direttivo di Sezione al Collegio dei Probiviri che giudicherà definitivamente entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

- 4) Deliberato lo scioglimento della Sezione, il Consiglio Direttivo Provinciale nominerà uno o più liquidatori che rimetteranno le eventuali attività esistenti alla Sede Provinciale.

Art. 30

ACCORPAMENTO DI SEZIONI

- 1) E' ammesso l'accorpamento di più Sezioni a seguito della delibera favorevole delle Assemblee delle Sezioni interessate. Per la validità di tale delibera è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti all'Assemblea di ciascuna Sezione. Nelle votazioni per l'accorpamento delle Sezioni non sono ammessi i voti per delega.

Art. 31

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) L'Associazione può deliberare lo scioglimento, qualora lo scopo dell'Associazione debba ritenersi esaurito o divenuto impossibile da realizzare.
- 2) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato in sede di Assemblea Provinciale straordinaria appositamente convocata. I presenti devono rappresentare i quattro quinti degli aventi diritto delle Sezioni e la deliberazione di scioglimento deve essere presa con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto (i componenti dell'Assemblea Provinciale).
- 3) L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissandone le modalità della liquidazione. Le eventuali attività esistenti a liquidazione ultimata verranno devolute ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità secondo le indicazioni dell'Assemblea e sentiti gli eventuali organismi previsti dalle normative in vigore e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32

RINVIO

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle vigenti norme legislative e sanitarie in materia di donazione di sangue ed emocomponenti.

VISTO: IL PRESIDENTE